

Nannerel Fiano

Odio antisemita e Costituzione



Giappichelli

Nannerel Fiano

Odio antisemita e Costituzione

Prefazione di Liliana Segre



Giappichelli

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-5316-3

Pubblicato nel mese di novembre 2023

CAPITOLO 1

L'ANTISEMITISMO:
UN'INDAGINE DI NATURA STORICO-CULTURALE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alcune questioni definitorie: cosa si intende oggi per ebraismo e antisemitismo. – 3. Le origini dell'antisemitismo. – 4. Le forme dell'antisemitismo.

1. *Premessa.*

Questo capitolo non ha la pretesa di trattare in modo esauriente problemi di estrema complessità, che toccano discipline diverse e disparate.

Vorrei solo porre alcuni punti fermi per affrontare l'esame del tema dal punto di vista del diritto costituzionale.

Se è vero, come è stato sottolineato da tanti e in tante occasioni, che la nostra Costituzione rigida nasce per porre al riparo una tavola di valori e principi che erano stati calpestati dal regime fascista e che trovano proprio nella persecuzione razziale nei confronti degli ebrei il massimo livello di aberrazione, la circostanza che, a settantacinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, l'antisemitismo sia ancora presente e l'odio nei confronti degli ebrei sembri non arrestarsi ma crescere, dimostra l'urgenza di trattare il tema.

L'insegnamento di Liliana Segre è attualissimo: “ci parla della resistenza al male e della sua attualità. Ci rinvia alla Costituzione, ai suoi valori. Ci pone in relazione critica con la nostra storia. Individua le nostre responsabilità, perché l'orrore non si manifesti ancora”¹.

¹ Cfr. G. CIVATI (a cura di), *Liliana Segre. Il mare nero dell'indifferenza*, People, Gallarate, 2020, p. 112.

Se quella tavola di valori nella quale il principio di dignità umana e della non discriminazione per ragioni di “razza” è troppo debole, è perché evidentemente il peso “culturale” dell’*indifferenza* è stato ed è ancora molto forte. Si tratta di un fenomeno che rileviamo anche rispetto ad altri principi, come quello di parità tra uomo e donna.

Ancora oggi, in Italia, alcuni aspetti di mancata realizzazione della parità e soprattutto il fenomeno della violenza contro le donne possono spiegarsi riconoscendo che le radici storiche e culturali di questa discriminazione sono profondissime e radicate².

Così è per l’odio antisemita, che nega profondamente i principi costituzionali e che tuttavia permane e si rafforza nella nostra società.

Per questo, senza avanzare alcun proposito di esaustività e di completezza, come si accennava, si intende affrontare il tema sottolineando in questo primo capitolo le radici antiche dell’antisemitismo e le sue innumerevoli sfaccettature.

2. *Alcune questioni definitorie: cosa si intende oggi per ebraismo e antisemitismo.*

Il contrasto all’antisemitismo³ rappresenta, oggi, una sfida per il costituzionalismo contemporaneo europeo e italiano.

² Per un approfondimento sulla parità “ambigua” tra uomini e donne, si veda M. D’AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020.

³ Si chiarisce sin da subito che il termine *antisemitismo* viene utilizzato nel presente Volume quale atteggiamento ostile nei confronti degli ebrei.

Nel corso del cap. 1, parr. 2 e 3, verranno analizzate le svariate modalità con cui è possibile fare riferimento a tale fenomeno di forte inimicizia nei confronti degli ebrei precisando anche il corretto utilizzo di *antisemitismo*.

Basterà, al momento, considerare che con *semitismo* si indica la discussa presenza di due diversi ceppi delle lingue della civiltà occidentale: quello indoeuropeo e quello semitico.

La diversità originaria tra i due ceppi linguistici ha sorretto la configurazione, sul piano storico, dell’idea di una differenza antropologica degli individui parlanti lingue con origini diverse.

Di qui, la possibile diffusione del concetto di “razze”. Cfr. G. LUZZATTO VOGHERA, *L’antisemitismo*, Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 27-28.

Sono esemplificative le parole che sono state usate da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, il 3 febbraio 2021: “[...] l’antisemitismo colpisce il cuore dei nostri valori: umanità, libertà religiosa, uguaglianza. L’antisemitismo è un veleno per la nostra società. Spetta a tutti noi combatterlo. Prevenirlo. E sradicarlo”.

Se sul piano europeo l’antisemitismo mina i valori dell’Unione e rappresenta un pericolo non solo per le comunità ebraiche, ma anche per una società inclusiva, per la democrazia e per lo stile di vita europeo⁴, sul piano interno la “questione ebraica”, che emerse con forza in ragione dell’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938⁵, ha rappresentato una delle (più vistose) spinte alla finalizzazione del progetto costituzionale, certamente emblematico della netta discontinuità con il regime fascista⁶.

In generale, l’antisemitismo si pone in antitesi rispetto alle fondamenta su cui si regge il costituzionalismo successivo alla Seconda Guerra

Si specifica, in ogni caso, che il termine *antisemitismo* viene utilizzato sul piano istituzionale per orientare al contrasto all’ostilità nei confronti degli ebrei. In questo senso, si veda il Rapporto finale della Strategia nazionale di lotta all’antisemitismo del 2021 (cfr. cap. 6, par. 4), che ha presentato alle istituzioni e alla società indicazioni e raccomandazioni per l’attuazione, in Italia, della definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*, cfr. *infra* in questo paragrafo).

⁴Cfr. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Eu Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life (2021-2030)*, Strasbourg, 5.10.2021 COM (2021) 615 final, p. 1.

⁵La pietra miliare della legislazione antiebraica è rappresentata dal “Manifesto degli scienziati razzisti” pubblicato il 14 luglio 1938 sul Giornale d’Italia.

⁶Sul tema della discontinuità tra ordinamento repubblicano e regime fascista, cfr. M. D’AMICO, *La continuità tra regime fascista e avvento della Costituzione repubblicana*, in M. D’AMICO-A. DE FRANCESCO-C. SICCARDI (a cura di), *L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 219 ss.; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2005; G.E. VIGEVANI, *L’influenza delle leggi razziali nell’elaborazione della Costituzione repubblicana*, in L. GARLATI-T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all’infamia del diritto. A settanta anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 207 ss. Sull’elaborazione del passato in Germania, cfr. M. PONSO, *Processi, riparazioni, memorie. L’“elaborazione del passato” nella Germania postnazista e postcomunista*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2015.

Mondiale, incidendo fortemente sulla piena attuazione del principio di uguaglianza e sulla pienezza della dignità della persona.

La Costituzione e il diritto costituzionale possono svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto all'antisemitismo che, lo si vedrà anche al cap. 6, dedicato ai lavori della c.d. Commissione Segre, è estremamente diffuso anche nel tessuto sociale italiano⁷.

Prima di definire l'antisemitismo, però, occorre restringere il campo di indagine e comprendere che cosa si intenda per ebraismo.

Meglio ancora ... cosa significa essere ebrei?

Viene in aiuto lo scritto di A.B. Yehoshua, in cui si specifica la differenza tra ebreo, israeliano e sionista⁸.

Secondo la legge rabbinica, è ebreo/a chi nasce da madre ebrea; negli Stati Uniti, in modo differente, secondo l'ebraismo riformato è ebreo/a chiunque abbia un genitore ebreo⁹.

Come si può intuire, non vi è consenso sulla definizione¹⁰: si tratta di un gruppo di persone non facilmente inquadrabile per nazionalità, religione o cultura¹¹.

⁷ F. MARONE, *Antisemitismo ed estremismo violento in Occidente*, in www.ispi.it, 27 gennaio, 2023.

⁸ Cfr. A. YEHOSHUA, *Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare*, E/O, Roma, 2011. Per una riflessione sull'antisionismo e l'antisraelismo, cfr. E. MORIN, *Il mondo moderno e la questione ebraica*, Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 161-166. Sul piano nazionale e giurisprudenziale, in tema di antisemitismo e antisionismo, cfr. Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2009, n. 296. Per un approfondimento sulle difficoltà di comprendere Israele, cfr. <https://moked.it/blog/2022/01/13/la-difficolta-di-comprendere-israele/>. In letteratura è stato evidenziato che talvolta "l'etichetta ambigua di antisionismo nasconde spesso una radicale negazione della validità dello Stato ebraico, della legittimità della sua creazione ed esistenza". Cfr. G. SACERDOTI, *Diritto ed ebraismo. Italia, Europa, Israele. Sessant'anni di interventi e battaglie civili*, il Mulino, Bologna, 2021, p. 38.

⁹ Si veda R. DI SEGNI, *Il padre assente. La trasmissione matrilineare dell'appartenenza all'ebraismo*, in *Quaderni storici*, nuova serie, vol. 24, n. 70(1), 1989.

¹⁰ Secondo Edgar Morin il fondamento dell'ebraismo è religioso. Cfr. E. MORIN, *Il mondo moderno e la questione ebraica*, cit., p. 135. Pare molto interessante notare che in Italia, durante la vigenza dello Statuto albertino, gli ebrei venivano definiti "i sudditi di confessione israelitica". Così M. BONI, *"In questi tempi di fervore e di gloria". Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2022, p. 75. Sul piano religioso è intervenuto di recente il giudice europeo.

In ogni caso, gli ebrei possono essere atei o laici¹²; possono avere radici geografiche diverse¹³, lingue diverse¹⁴, riti religiosi diversi (se, appunto, presenti).

Amos Luzzatto si è lungamente interrogato sul quesito che ci si pone nella presente sede.

Secondo la sua tesi, particolarmente suggestiva, le collettività ebraiche si distinguono in ragione della risposta che danno a questa domanda¹⁵, per poi affermare, in conclusione del suo articolato ragionamento, che

Secondo la Corte di Giustizia, l'obbligo di effettuare le macellazioni rituali senza stordimento non viola la libertà di religione poiché l'ingerenza della normativa non comporta un divieto della macellazione in quanto tale ma coinvolge una fase del processo della stessa (sentenza della Corte di Giustizia – Grande Sezione – del 17 dicembre 2020, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a.*, Causa C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031). Per un commento, cfr. M. FERRI, *La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di macellazione rituale, applicando alcuni criteri interpretativi propri della Corte EDU (1/2021)*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2021.

¹¹ Si veda M. SANTERINI, *La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano, 2021, p. 146. Interessante la considerazione secondo cui gli ebrei della diaspora hanno una doppia identità: nazionale ed ebraica.

¹² Per un'autoanalisi sulla propria ebraicità "laica", cfr. A. SEGRE, *100 punti di ebraicità (secondo me)*, Elliot, Roma, 2018, p. 5.

¹³ Esistono gli ebrei Ashkenaziti, quelli in origine residenti in Germania, i Sefarditi, in origine residenti nella Penisola Iberica, nei Paesi arabi e in Medio Oriente e i Mizrahim, ovvero gli ebrei che vivevano in quei territori oggi corrispondenti a Iraq, Siria, Yemen, Iran, Georgia e Uzbekistan. Cfr. A. BEIDER, *Né Ashkenaziti né Sefarditi: gli Ebrei italiani sono un mistero*, in www.joimag.it, 18 giugno 2022.

Per un'analisi approfondita sulla distinzione tra sefarditismo e ashkenazismo, cfr. L. ASKENAZI-C. COLOMBO, *Sefarditismo e Ashkenazismo nella storia e nella vita del popolo ebraico*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, terza serie, vol. 36, n. 2 (febbraio 1970), pp. 51-61.

Sull'utilizzo antisemita del termine "ashkenazita" si veda F. BOSCO, *Da Koestler a Schlein, l'uso in senso antisemita del termine "ashkenazita"*, in *Osservatorio Antisemitismo*, 14 marzo 2023.

¹⁴ Ci si riferisce, originariamente, allo *Yiddish*, allo spagnolo (o *judezmo*) e allo *Mizrahi*. Cfr. A. BEIDER, *Né Ashkenaziti né Sefarditi: gli Ebrei italiani sono un mistero*, cit.

¹⁵ Così A. LUZZATTO, *L'identità degli ebrei italiani prima e dopo la persecuzione*, in M. SARFATTI (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Giuntina, Firenze, 1998, p. 201.

l'identità ebraica si unisce alla cultura ebraica, che è unitaria “ma laica, aperta alla pluralità delle opinioni”¹⁶.

A ben vedere, quello che sembra potersi affermare, è che il popolo ebraico, considerato nel suo complesso e nelle sue molteplici varianti ed eccezioni, è, molto semplicemente, “un popolo come gli altri”¹⁷.

Una volta chiarita, per quanto possibile, l'inafferrabile “essenza” dell'ebraismo, occorre definire, sempre fin dove risulta agevole, l'antisemitismo: si tratta di un compito estremamente difficile perché l'odio verso gli ebrei è agile, dinamico e radicato¹⁸.

Pur consapevole della problematicità di qualsiasi soluzione, mi sembra utile far fronte allo sforzo definitorio illustrando i principali documenti nei quali si definisce l'antisemitismo.

Il termine antisemitismo risale al 1879 e fu coniato da un giornalista tedesco di nome Wilhelm Marr, fondatore della lega antisemita¹⁹, per definire gli ebrei *indipendentemente* dalla religione²⁰.

L'antisemitismo origina nell'antichità precristiana e arriva fino alla storia più recente²¹.

L'ostilità nei confronti degli ebrei ha avuto inizio quando questi ulti-

¹⁶ Cfr. A. LUZZATTO, *L'identità degli ebrei italiani prima e dopo la persecuzione*, cit., p. 210. Per una lettura autorevole sull'ebraismo e sulle sue tradizioni, cfr. S. LEVI DELLA TORRE, *Essere fuori luogo. Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno*, Donzelli, Roma, 1995.

¹⁷ Il termine è stato preso a prestito da Amos Luzzatto. Cfr. A. LUZZATTO, *Un popolo come gli altri. Gli ebrei, l'eccezione, la storia*, Donzelli, Roma, 2019.

¹⁸ Per un'analisi sul dominio delle emozioni nel mondo dei *social network*, cfr. M. MANETTI, *L'odio in Rete tra marketing politico e tutela dei diritti: appunti*, in L. FOTIA (a cura di), *Discorso d'odio e politiche dell'odio tra passato e presente*, Roma Tre Press, Roma, 2022, pp. 26-27.

¹⁹ Si veda F. TRONCONE, *Introduzione*, in *Convegno di studi in occasione del giorno della memoria. La giurisdizione e le discriminazioni razziali tra storia e attualità*. Consiglio Superiore della Magistratura, Sala delle Conferenze, Roma, 4 febbraio 2013, p. IX.

²⁰ Cfr. la definizione offerta dall'Osservatorio Antisemitismo: <https://www.osservatorioantisemitismo.it/antisemitismo/>.

²¹ Si veda P. SCHÄFER, *Storia dell'antisemitismo. Dall'antichità a oggi*, Donzelli, Roma, 2022, p. 3. Per un ulteriore approfondimento, cfr. K.L. MARCUS, *The definition of Antisemitism*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

mi sono stati riconosciuti come un gruppo con usi, diritti e costumi religiosi e culturali propri.

Al di là di possibili suggestive definizioni offerte dalla dottrina – e tralasciando il dibattito sul ruolo che gli stessi ebrei hanno avuto nello sviluppo degli studi sull'antisemitismo²² – qui di seguito si analizzeranno tre diverse definizioni, di ampio respiro, che sono state adottate da associazioni o enti specifici.

Rileva, in primo luogo, la definizione dell'*IHRA* (*International Holocaust Remembrance Alliance*)²³.

La Plenaria dell'*IHRA* ha adottato il 26 maggio 2016 la seguente definizione di antisemitismo (*WDA*): “L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.

L'antisemitismo può esprimersi con immagini, con un linguaggio scritto o parlato, con stereotipi e “fattezze caratteriali negative” per descrivere gli ebrei²⁴.

La definizione stessa contiene undici esempi di carattere orientativo per indirizzare i governi e le istituzioni nella sua adozione.

In particolare, sono considerati come “esempi contemporanei di antisemitismo” l'incitamento, il sostegno o la giustificazione dell'uccisione di ebrei o la provocazione di danni contro gli ebrei “in nome di un'ideo-

²² Sul punto, cfr. S. BELLER, *L'antisemitismo*, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 11-13.

²³ L'*IHRA* è l'unica organizzazione intergovernativa incaricata di concentrarsi esclusivamente sulle questioni legate all'Olocausto e, di conseguenza, ha la responsabilità di affrontare il problema dell'antisemitismo in quanto direttamente incorporato nel documento di fondazione dell'organizzazione, la Dichiarazione di Stoccolma. Cfr. https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/inline-files/Fact%20Sheet%20Working%20Definition%20of%20Antisemitism_23.pdf.

²⁴ <https://www.holocaustremembrance.com/it/resources/working-definitions-charters/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale>. Sul piano nazionale e giurisprudenziale, si veda, ad esempio, Cass., sez. V, 4 novembre 2014, n. 7715, ove il giudice di legittimità descrive alcune caratteristiche della propaganda antisemita. Per una panoramica sull'antisemitismo moderno, cfr. S. LEVIS SULLAM, *L'archivio antiebraico. Il linguaggio dell'antisemitismo moderno*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

logia radicale o di una visione religiosa estremista”; l’insinuazione mendace, disumanizzante, demonizzante o stereotipata degli ebrei “come individui”; il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una società; l’accusa degli ebrei di essere il popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei; la negazione del fatto, della portata, dei meccanismi o dell’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto); l’accusa degli ebrei o dello Stato di Israele di avere inventato l’Olocausto e di esagerare in merito alla gravità dello stesso; l’accusa degli ebrei di essere più fedeli a Israele o a “presunte priorità degli ebrei nel mondo” piuttosto che agli interessi della loro nazione²⁵; la negazione agli ebrei del diritto di autodeterminazione, sostenendo, ad esempio, la natura razzista dello Stato di Israele; l’applicazione del principio di “due pesi e due misure” nei confronti di Israele “richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico”; l’utilizzo di simboli e immagini “associati all’antisemitismo classico (per esempio l’accusa del deicidio o della calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani”; il fare paragoni “tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti” e la considerazione degli ebrei come collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele²⁶.

Di recente, nel 2020, è stato pubblicato un manuale esplicativo della definizione dell’*IHRA* per rafforzarne la sua utilità²⁷.

²⁵ Parrebbe evidente che l’esempio appena riportato poggia le sue fondamenta sulla storia “diasporica” del popolo ebraico, almeno sino alla proclamazione dello Stato di Israele.

²⁶ Sul rigurgito antisemita che allarma l’Europa a seguito della strage del 7 ottobre che si è consumata in Israele, cfr. D. CECCARELLI, *Il rigurgito antisemita allarma l’Europa: svastiche sui muri, slogan e appelli all’intifada*, in www.lastampa.it, 12 ottobre 2023.

²⁷ Secondo Porat, “La WDA è stata utilizzata concretamente nel corso degli anni dalla sua creazione. Si è rivelata essenziale nella formazione della polizia e di altri funzionari delle forze dell’ordine, aiutandoli a comprendere e identificare meglio l’antisemitismo. La WDA è stata utilizzata anche nei tribunali, aiutando a definire quando un discorso è un discorso di odio antisemita, ed è servita come base per migliorare la legislazione con-

Si tratta dell'“*Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemitism*”, nel quale si specifica, nell'introduzione, che la definizione in discorso non è giuridicamente vincolante.

Quello che caratterizza la *WDA* è la sua natura pragmatica: “[p]oiché la *WDA* è breve e si presenta come uno strumento pratico e non meramente teorico, questo documento costituisce davvero una definizione operativa; non si occupa dell'immagine dell'ebreo o delle motivazioni degli antisemiti, ma piuttosto delle attività antisemite”²⁸.

Pertanto, la *WDA* viene utilizzata nella compagine governativa da parte degli Stati che ne hanno fatto adozione; in alcuni casi, la definizione è stata inclusa nei piani nazionali per combattere l'antisemitismo²⁹.

Sul piano della sfera pubblica, la definizione operativa dell'*IHRA* di antisemitismo può aiutare a riconoscere l'antisemitismo e i crimini antisemiti, oltre che a “valutare le minacce alla sicurezza e rafforzare la sicurezza per tutte le parti della popolazione nel loro paese”³⁰.

Inoltre, secondo la definizione dell'*IHRA*, gli atti antisemiti sono penalmente rilevanti quando sono così definiti dalla legge.

Viene inoltre raccomandata dalla Commissione europea (così come dal Consiglio dell'Unione europea)³¹ per contrastare l'antisemitismo³², soprattutto con riferimento al settore educativo e viene suggerita alle ONG, alle autorità statali e ai media³³.

tro l'antisemitismo e altre forme di discriminazione”. Cfr. D. PORAT, *The struggle over the International Working Definition of Antisemitism*, in *Antisemitism Today and Tomorrow*, Academic Study Press, Brookline, 2018, p. 100.

²⁸ D. PORAT, *The struggle over the International Working Definition of Antisemitism*, cit., p. 93.

²⁹ *Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemitism*, European Union, 2021.

³⁰ Cfr. *Handbook for the practical use of the IHRA Working Definition of Antisemitism*, European Union, 2021, p. 20.

³¹ Cfr. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-antisemitism-overview-2011-2021_en.pdf, p. 20.

³² https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/definition-antisemitism_en.

³³ <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental->

Una seconda definizione di antisemitismo è offerta dalla *Jerusalem Declaration on Antisemitism*, che propone “una definizione di antisemitismo in relazione al razzismo e ad altre forme di discriminazione, offrendo una serie di riflessioni e suggerimenti sull’analisi storica e contemporanea di questi fenomeni”³⁴.

Pare interessante porre in evidenza il fatto che la *JDA risponde* alla definizione fornita dall’*IHRA*: di più, essa si pone in antitesi alla stessa, proponendosi quale alternativa³⁵.

Le ragioni sono indicate nel Preambolo: “poiché la definizione dell’*IHRA* non è chiara in alcuni aspetti chiave e si presta a diverse interpretazioni, ha causato confusione e generato controversie, indebolendo così la lotta contro l’antisemitismo [...] poichè la stessa si qualifica come ‘una definizione di lavoro’, abbiamo cercato di migliorarla offrendo (a) una definizione di base più chiara e (b) una serie di linee guida coerenti. Ci auguriamo che ciò sia utile per il monitoraggio e la lotta all’antisemitismo, oltre che per scopi educativi. Proponiamo la nostra Dichiarazione non giuridicamente vincolante come alternativa alla definizione dell’*IHRA*. Le istituzioni che hanno già adottato la definizione dell’*IHRA* possono utilizzare il nostro testo come strumento di interpretazione”.

La definizione in esame propone, sempre in alternativa alla definizione dell’*IHRA*, di chiarire “i limiti del discorso e dell’azione politica legittima riguardo al sionismo, a Israele e alla Palestina”³⁶.

Pertanto, il duplice intento sarebbe quello di “rafforzare la lotta contro l’antisemitismo chiarendo che cosa è e come si manifesta” e “proteggere uno spazio per un dibattito aperto sulla questione spinosa del futuro di Israele/Palestina”.

La definizione offerta dalla *JDA* è la seguente: “L’antisemitismo è

rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/definition-antisemitism_en.

³⁴ Si veda S.L. SULLAM, *Antisemitismo e usi politici nel dibattito internazionale*, in *Il Mulino*, 30 marzo 2021.

³⁵ La definizione è stata fortemente contestata da gruppi di sinistra come *J Street* e *IfNotNow*, nonché da diversi ebrei liberali accademici. Così R. HORENSTEIN, *The definition of Antisemitism*, in *The Jerusalem Post*, 3 maggio 2021.

³⁶ Cfr. <https://jerusalemdeclaration.org>.